

## Newsletter n. 20 del 19 Ottobre 2019

### 1. L. N. 117/2019 - Promulgata la LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, la **Legge 4 ottobre 2019, n. 117**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**".

Dopo oltre un anno dalla presentazione da parte del Governo alla Camera di deputati (avvenuta il 26 settembre 2018), è stata finalmente promulgata la Legge di delegazione europea 2018, che, dopo le varie vicissitudini parlamentari, ora consta di **26 articoli**, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di **26 direttive** europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **12 regolamenti** europei e ancora modifiche all'atto di recepimento di una decisione quadro. L'articolato contiene inoltre **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega relativa a **14 direttive**.

Si ricorda che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, nell'ambito della XVII legislatura, sono state approvate 5 leggi di delegazione europea: due riferite al 2013 e una, rispettivamente, agli anni 2014, 2015 e 2016-2017.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle direttive recepite clicca qui.](#)

### 1.1. L. N. 117/2019 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018 – Fissati nuovi criteri per migliorare la gestione dei veicoli fuori uso, delle pile e accumulatori e dei RAEE

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, la **Legge 4 ottobre 2019, n. 117**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**".

All'**articolo 14** vengono dettati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione delle direttive (UE):

- **2018/849**, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai **veicoli fuori uso**,
- **2006/66/CE** relativa a **pile e accumulatori** e ai rifiuti di pile e accumulatori e
- **2012/19/UE** sui rifiuti di **apparecchiature elettriche ed elettroniche**.

La direttiva 2018/849 apporta modifiche a direttive già in vigore, in particolare con riferimento ai **veicoli fuori uso** (direttiva 2000/53/CE); alle **pile e agli accumulatori** (direttiva 2006/66/CE); e ai **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** (RAEE) (direttiva 2012/19/UE) con l'obiettivo di **migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti** e, in tale contesto, la qualità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in ordine all'efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo dei rifiuti.

Il comma 1 dell'art. 14, contiene, alle lettere a) - c), i **principi e i criteri specifici**, individuati per ciascuna delle direttive interessate, che devono essere seguiti, per l'esercizio della delega prevista, per la revisione della normativa relativa:

a) Alla **gestione dei veicoli fuori uso** (comma 1, lettera a)).

L'intento è quello di individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle componenti dei veicoli fuori uso come parti di ricambi e di introdurre sistemi di tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivanti dal loro trattamento nonché sistemi di tracciabilità dei veicoli che contrastino, tra l'altro, l'importazione di veicoli di "provenienza ignota", spesso destinati ad essere "cannibalizzati" delle parti da utilizzare come ricambio e poi abbandonati sul territorio".

b) Alla **gestione dei rifiuti di pile e accumulatori** (comma 1, lettera b)).

Al fine di riformare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, si prevede di armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei RAEE, valutando la possibilità di realizzare un sistema unico di gestione.

c) Alla **gestione dei RAEE** (comma 1, lettera c)).

Al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, si dispone di individuare misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle AEE e dei loro componenti.

Oltre a tali criteri, durante l'esame al Senato sono stati aggiunti i seguenti ulteriori criteri:

d) **prevedere misure che favoriscano il ritiro**, su base volontaria, **"uno contro zero"**, dei piccolissimi RAEE da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);

e) disciplinare il **fine vita dei pannelli fotovoltaici** incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014 (cioè prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 49/2014), anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

Il comma 2, disciplina le modalità di adozione dei decreti delegati.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle direttive recepite clicca qui.](#)

## **1.2. L. N. 117/2019 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018 - Fissati nuovi criteri per la collocazione di rifiuti in discarica**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, la **Legge 4 ottobre 2019, n. 117**, recante **"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018"**.

L'**articolo 15** prevede il recepimento della direttiva 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31, in materia di discariche di rifiuti, specificando, in particolare, determinati principi e criteri direttivi da perseguire nell'esercizio della delega.

Il comma 1 prevede, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che il Governo sia tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riformulare il sistema dei **criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti**,

b) prevedere l'adozione di una nuova disciplina organica in tema di **utilizzo dei fanghi**, anche mediante una modifica di quella attualmente vigente recata dal D.Lgs. 99/1992, che sia finalizzata a garantire il perseguimento degli obiettivi di riduzione del conferimento in discarica;

c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche favorendo l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, al fine di perseguire l'obiettivo della direttiva di ridurre gli impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio di tali impianti.

d) definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche **in coordinamento con le regioni**, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

Al comma 2 viene previsto che i **decreti delegati** vengano adottati:

- previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e province autonome;

- su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della salute.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle direttive recepite clicca qui.](#)

### 1.3. L. N. 117/2019 - LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018 - Fissati nuovi criteri in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, la **Legge 4 ottobre 2019, n. 117**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018**".

L'articolo 16 concerne l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di **rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio**, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati.

La disposizione reca una molteplicità di principi e criteri direttivi specifici.

Tra le modifiche approvate durante l'esame al Senato si segnala, in particolare, la completa riscrittura della lett. e) inerente alla **riforma della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste)**.

I criteri specifici di delega prevedono:

a) La **riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR)**, in attuazione dell'art. 1 della c.d. direttiva rifiuti (dir. 2018/851/UE) e dell'art. 1 della c.d. direttiva imballaggi (dir. 2018/852/UE) (comma 1, lett. a)).

b) La **riforma del sistema di tracciabilità informatica** dei rifiuti (comma 1, lett. b)).

c) La riforma del sistema delle definizioni e delle classificazioni (attualmente riportate negli articoli 183, 184 e 218 del D.Lgs. 152/2006) (comma 1, lett. c)).

d) La **riforma del sistema tariffario** (comma 1, lett. d)).

Al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in linea con quanto previsto dalla direttiva rifiuti, e garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.

e) La **riforma della disciplina "end of waste"** (comma 1, lett. e)).

Si interviene in materia di **cessazione della qualifica di rifiuto** (in attuazione delle nuove disposizioni in materia dettate dalla direttiva 2018/851/UE, che ha modificato le norme europee già contenute nell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE).

Il nuovo testo dell'art. 6 prevede che, nell'operare la riforma in questione:

1) siano fatte salve le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla lettera in parola;

2) si provveda all'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, di un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che la disciplina nazionale dell'*end of waste*, contenuta nell'art. 184-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) dispone, in linea con quella europea dettata dall'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni fissate dallo stesso articolo 6.

f) Viene inoltre previsto che i decreti delegati, al fine di garantire la gerarchia dei rifiuti, siano finalizzati anche a prevedere e agevolare l'applicazione di appositi strumenti e misure per **promuovere il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili** (comma 1, lett. f)).

g) Al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi obiettivi in materia di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, nonché di attuare la nuova disciplina europea dei rifiuti organici (introdotta dall'art. 1, paragrafo 19, della direttiva 2018/851/UE), viene previsto che i decreti delegati introducano misure atte a **favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti** e trattati nonché dei processi di gestione (comma 1, lett. g)).

Prevista la riforma della disciplina della **prevenzione della produzione dei rifiuti** in attuazione delle disposizioni dettate dalle nuove direttive sui rifiuti e sugli imballaggi (n. 2018/851 e n. 2018/852) (comma 1, lett. i)).

Prevista infine una **nuova disciplina della raccolta di particolari tipologie di rifiuti**, come ad esempio quelli di costruzione e demolizione, presso i rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai prodotti che originano tali rifiuti (comma 1, lett. n)).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sulle direttive recepite clicca qui.](#)

## **2. REGISTRO DELLE IMPRESE - Disposta la cancellazione di un atto recante la illegittima modificazione della ragione sociale di una società di persone**

Su segnalazione del conservatore del registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, il Giudice del registro presso il **Tribunale di Udine**, con **decreto del 3 giugno 2019** (n. cronol. 4150/2019 - R.G. n. 1337/2019), ha disposto la cancellazione d'ufficio della modificazione del contratto sociale di una società in nome collettivo, nella parte in cui disponeva la modificazione della ragione sociale, **mediante l'indicazione del prenome di uno dei soci in forma abbreviata, anziché per esteso**.

Secondo il Tribunale tale previsione contrattuale viola quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2292 C.C. secondo cui la società in nome collettivo *"agisce sotto una ragione sociale costituita dal **nome di uno o più soci** con l'indicazione del rapporto sociale"*, in evidente connessione con l'articolo 6, secondo comma C.C. per cui *"**nel nome si comprendono il prenome e il cognome**"*.

Pertanto, confermando un precedente orientamento dello stesso Tribunale, la disposizione va intesa nel senso che la **ragione sociale deve comprendere il prenome del socio indicato per esteso, e non solamente con una sua abbreviazione**.

Ciò va fatto – continua il Tribunale – a garanzia del diritto dei terzi di comprendere immediatamente le generalità di almeno uno dei soci della compagine con cui viene a contatto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale clicca qui.](#)

## **3. START-UP INNOVATIVE - Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo su tutto il territorio nazionale - Adeguati i contenuti del decreto del 24 settembre 2014 - Rivisti i piani d'impresa**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019, il **DECRETO 30 agosto 2019**, recante *"**Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale**"*.

Con il presente decreto vengono adeguati i contenuti del citato decreto del 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni di cui all'art. 29, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di **semplificare ed accelerare le procedure** di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché di incrementare l'efficacia degli interventi con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati.

Tra le novità più significative, l'innalzamento del limite massimo di finanziamento concesso, che passa dal 70% all'80% delle spese ritenute ammissibili. Ammessi alle agevolazioni anche i piani d'impresa ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

Ricordiamo che il decreto 24 settembre 2014 ha previsto l'istituzione di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di Start-Up innovative che sarebbe dovuto durare **fino al 2020**.

In precedenza riguardavano solo sei regioni del Mezzogiorno e le aree del cratere Aquilano; con questo nuovo decreto le agevolazioni sono state estese **a tutte le Regioni d'Italia** con stanziamento di risorse di circa 200 milioni di euro. L'importo massimo finanziabile era passato da 500 mila euro a 1,5 milioni di euro.

Potevano beneficiare delle agevolazioni di cui al citato decreto le Start-up innovative, costituite da non più di 48 mesi:

a) di **piccola dimensione** (impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro);

b) **con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale**.

Erano **ammissibili alle agevolazioni** di cui al citato decreto i **piani di impresa**:

a) *caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o*

b) *mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o*

c) *finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata*.

Il **nuovo decreto** ha sostituito l'articolo 5 del precedente decreto prevedendo, come novità, che sono ammissibili alle agevolazioni, oltre ai piani d'impresa di cui alle lettere a) e c), i piani d'impresa **"mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things"**.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i piani d'impresa devono prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.

**Sono ammissibili alle agevolazioni** di cui al presente decreto le spese relative a:

a) immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purchè coerenti e funzionali all'attività d'impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata;

b) immobilizzazioni immateriali necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata;

c) servizi funzionali alla realizzazione del piano d'impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell'impresa, ivi compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d'impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing;

d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo, "in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale" (art. 25, comma 2, lett. h), n. 2, D.L. n. 179/2012), nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa.

Il decreto modifica l'importo del finanziamento concesso che **passa dal 70% all'80%** delle spese ammissibili.

Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% rispetto al precedente 80% dell'importo del finanziamento agevolato concesso.

Il Ministero dello sviluppo economico, con propria **circolare esplicativa**, dovrà provvedere a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni, recependo le novità introdotte dal presente decreto.

La circolare dovrà altresì individuare la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della disciplina modificata, la quale entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della circolare in questione.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

#### **4. START-UP INNOVATIVE DEL SUD ITALIA - AI via il programma SPIN**

Il Ministero dello sviluppo economico, con annuncio del 30 settembre scorso comparso sul proprio sito istituzionale, ha lanciato il programma **SPIN (Scaleup Program Invitalia Network)**, il programma promosso nell'ambito del **PON Imprese e competitività 2014-2020**, e gestito da Invitalia in partnership con ELITE, London Stock Exchange Group.

Tre gli **obiettivi**:

- favorire l'incontro fra le scaleup innovative del Mezzogiorno con le piccole medie e grandi imprese nazionali e internazionali;
- facilitare i processi di open innovation;
- accedere a nuove forme di finanza alternativa per la crescita.

Con SPIN, per la prima volta, **spinoff universitari, PMI e startup innovative di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, potranno accedere ai servizi offerti da ELITE attraverso una piattaforma online personalizzata.

Ricordiamo che **gli spin-off o start-up universitari** sono organismi di diritto privato aventi come scopo l'impiego, in chiave imprenditoriale, dei risultati della ricerca dell'università al fine di sviluppare prodotti o servizi di carattere innovativo. In termini giuridici, si tratta di società neo costituite aventi come oggetto sociale preminente l'utilizzazione dei risultati della ricerca universitaria.

Le modalità per proporre, partecipare e assumere responsabilità formali in società aventi caratteristiche di spin-off o start-up sono definite dal **decreto n. 168 del 10 agosto 2011** emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il percorso del programma SPIN prevede **due fasi**:

- nella prima, 250 realtà parteciperanno a un innovativo programma di **sviluppo imprenditoriale digitale** con l'assegnazione di un tutor, l'accesso ad una piattaforma di servizi, l'utilizzo di un tool di self-assessment, un report sul posizionamento competitivo, l'accesso a iniziative di networking e di Open Innovation;
- nella seconda, le migliori 50 imprese selezionate da Invitalia accederanno a un'edizione dedicata del percorso ELITE, con una serie di servizi per strutturarsi sui temi di **strategia e business planning, organizzazione e governance**.

Il programma SPIN sarà oggetto di un **roadshow** che si svilupperà in **sette tappe** e toccherà tutte le regioni coinvolte.

Si specifica, infine, che per poter accedere al programma occorre presentare **domanda esclusivamente online sul sito di Invitalia**.

LINK:

[Per saperne di più sul programma SPIN clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul programma PON imprese e competitività 2014-2010 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di Invitalia clicca qui.](#)

## **5. ACQUISTO DI QUOTE DI START-UP INNOVATIVA - Agevolazione non applicabile - Manca ancora l'autorizzazione della Comunità europea**

Non essendo, allo stato attuale, intervenuta l'autorizzazione della Commissione europea, non sussistono le condizioni per poter dare applicazione alle disposizioni dettate dal **comma 218 della legge 30 dicembre 2018, n. 145** (legge di bilancio 2019). Non è di conseguenza possibile esprimere un parere sulla portata delle modifiche normative in questione.

E' questa la conclusione a cui è giunta l'agenzia delle Entrate con la **risposta n. 410 del 11 ottobre 2019**, data ad un interpello proposto da una società a socio unito, soggetto IRES non startup innovativa, che intende acquisire nel 2019 l'intero capitale sociale di una startup innovativa, mantenendo detto investimento per oltre 3 anni.

In relazione al suddetto investimento, la società intende fruire delle agevolazioni fiscali per le start up innovative di cui all'articolo 29 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, nella misura prevista dal comma 218 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), nel quale si dispone che **“Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”**.

Si fa presente, però, che ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'efficacia delle modifiche introdotte è **condizionata all'autorizzazione della Commissione europea**.

Al momento, **tale autorizzazione non è stata ancora concessa**. Pertanto non è possibile applicare la norma in questione.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 419/2019 clicca qui.](#)

## **6. SPETTACOLI VIAGGIANTI - Il Ministero dell'Interno precisa la procedura di registrazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante**

Il Ministero dell'Interno, con la **circolare del 13 settembre 2019, Prot. 557/PAS/U/012669/13600.V(1)**, recante **“Procedura di annullamento dei codici identificativi delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Indicazioni operative”**, ha fornito le indicazioni operative per il rilascio dei codici identificativi relativi ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, censurando l'operato di un Comune che aveva rilasciato un elevato numero di codici identificativi senza la previa acquisizione del parere della Commissione provinciale di pubblico spettacolo o della asseverazione di un tecnico abilitato.

Allo stato attuale il Comune interessato sta procedendo, in sede di autotutela, all'annullamento dei codici rilasciati illegittimamente, impedendo così agli esercenti di proseguire l'attività.

Nell'attesa che venga trovata una soluzione alla spinosa situazione, il Ministero è tornato sulla questione cercando di ricondurre le attività in questione in un quadro di coerenza con il quadro normativo vigente.

Il **D.M. 18 maggio 2007** –successivamente modificato con il **D.M. 13 dicembre 2012** - ha previsto che tutte le attrazioni in esercizio siano dotate di **codice identificativo**, rilasciato dai Comuni a seguito della presentazione del libretto delle attività e del Manuale d'uso e manutenzione.

Secondo quanto stabilito all'art. 4, ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, **deve essere registrata presso il Comune** nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività medesima o è presente la sede sociale del gestore

ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune, **previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza, comunale o provinciale, sui locali di pubblico spettacolo.**

Tale parere – come viene precisato nella circolare in commento – **non solo è obbligatorio nei casi in cui esso è previsto ma è ineludibile ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici** previsto dallo stesso D.M. 18 dicembre 2007.

Per le **"piccole attrazioni"** – ricorda il Ministero – il parere della Commissione comunale o provinciale è sostituito da una **asseverazione di un tecnico abilitato** o da una certificazione dell'organismo di certificazione (art. 4, comma 5-bis).

Detta asseverazione **non certifica la "sicurezza"** della attività ma la completezza e la idoneità della documentazione tecnica illustrativa e certificativa preposta allo scopo ai sensi degli articoli 3 e 4 (per le nuove attrazioni), o 5 (per le attrazioni esistenti), del decreto 2007.

Resta comunque impregiudicata la facoltà dei Comuni di avvalersi, in caso di motivata necessità, della Commissione di vigilanza locale e, in tema di asseverazioni, il consueto obbligo, sempre da parte dei Comuni, di sottoporre le asseverazioni ricevute; a controllo a campione.

Al successivo articolo 5 veniva disciplinato il procedimento di registrazione ed attribuzione del codice identificativo delle attività esistenti 8da concludersi entro il termine massimo del 19 giugno del 2013.

Ricordiamo, infine, che chiarimenti in materia erano già stati forniti dallo stesso Ministero dell'interno con la **circolare dell'11 giugno 2013, Prot. 17082/114**, a seguito delle modifiche apportate dal D.M. 18 maggio 2007 dal D.M. 13 dicembre 2012.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del 13 settembre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del 11 giugno 2013 clicca qui.](#)

## **7. DECRETO CLIMA - In vigore il D.L. n. 111/2019 - Fissate le misure per rottamazione ed ecobonus - Norme a favore dei Comuni colpiti dal sisma del 2016 - Versamenti contributivi prorogati a gennaio 2020**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019, il **decreto-legge n. 111 del 14 ottobre 2019** (c.d.d. "**Decreto clima**"), recante "*Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*",

Il decreto risponde agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.

Tra le misure urgenti segnaliamo due agevolazioni di particolare interesse: il "**Bonus mobilità**" (artt. 2 e 3) e il "**Bonus green corner**" (art. 7).

**1)** Con il "**Bonus mobilità**" ("**Programma sperimentale buono mobilità**"), al fine di ridurre le emissioni climalteranti, viene istituito un fondo - per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 - **riservato ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015** per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE

Se si **rottamano, entro il 31 dicembre 2021**, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, viene riconosciuto - nel limite di spesa indicato per ciascun anno e fino ad esaurimento delle risorse - un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di **abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita.**

L'importo, che non incide sul reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE, deve essere speso entro 3 anni.

**2)** Con il "**Bonus green corner**", riservato ai **commercianti**, vengono dettate **misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina.**

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura, che **attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina**, viene riconosciuto, in via sperimentale, un **contributo economico a fondo perduto** pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, nel limite complessivo di 20 milioni di euro **per ciascuno degli anni 2020 e 2021**, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

Con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

**3)** Il decreto-legge n. 111/2019 contiene inoltre, all'articolo 8, la **proroga del termine** di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Si tratta della proroga e della sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi relativi ai **Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016**

Pertanto, il termine per **la restituzione dei tributi e contributi previdenziali e assistenziali non versati dai terremotati del Centro Italia viene prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2019.**

Con il **messaggio n. 3721 del 15 ottobre 2019**, l'INPS recepisce quanto previsto dal D.L. n. 111/2019 e stabilisce la **proroga al 15 gennaio 2020** del termine entro cui le aziende con sede nelle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici nel 2016 e 2017 devono provvedere alla ripresa di adempimenti e versamenti contributivi con riferimento al periodo che va dalla data dell'evento calamitoso fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi, precedentemente fissata al 15 ottobre 2019, sia in unica soluzione che mediante rateizzazione, è stata prorogata alla data del 15 gennaio 2020.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per l'effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 111/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3721/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2008/50/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 189/2016 clicca qui.](#)

## **8. SETTORE AGROALIMENTARE - Dal 1° novembre in vigore il riordino del sistema di controllo**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019, il **Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116**, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*".

Il provvedimento – **in vigore dal 1° novembre 2019** - si compone di **tre articoli** e reca, appunto, **disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74.**

Il nuovo decreto, oltre riorganizzare l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), **riordina il sistema dei controlli nel settore agroalimentare** anche attraverso lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

In particolare, come previsto dall'art. 2 del suddetto decreto, le **funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.a.**, relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofruttili freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, **vengono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**, che le esercita attraverso la **SIN S.p.a.** - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

La relazione illustrativa specifica che l'intervento normativo è motivato dall'opportunità di valorizzare il *know how* e la professionalità maturata da Sin S.p.A nel decennio trascorso dalla sua istituzione, che rischiava di andare perduto in caso di sua liquidazione, oltre a garantire, in tal modo, la razionalizzazione della spesa pubblica.



LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs.n. 116/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 74/2018 clicca qui.](#)

## **9. AGID - In consultazione le linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici**

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), in data 17 ottobre 2019, ha pubblicato le "**Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici**" al fine della consultazione pubblica di 30 giorni prevista dal CAD.

Strumento essenziale per la digitalizzazione delle pratiche amministrative, le linee guida sul documento informatico sono aperte a commenti e suggerimenti **fino al 16 novembre 2019**.

Le Linee Guida sono emanate secondo la procedura prevista dall'art. 71 "*Regole tecniche*" del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) e hanno il duplice scopo di:

- **aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore** sulla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici precedentemente regolate nei DPCM del 2013 e 2014;

- **fornire una cornice unica di regolazione** sulla materia, in coerenza con la disciplina dei Beni culturali.

Il documento in consultazione è realizzato dal gruppo di lavoro costituito da AgID e da esperti del settore.

Dopo aver specificato l'ambito di applicazione, nel paragrafo 1.3 vengono puntualmente indicati gli articoli e i commi del CAD dove le Linee Guida operano con le regole tecniche ivi stabilite.

Le norme transitorie e le abrogazioni, generalmente stabilite nella parte finale dei provvedimenti normativi, sono nel successivo paragrafo 1.4.

**Le Linee Guida si applicheranno 180 giorni dopo la loro entrata in vigore** (quindi ragionevolmente nel mese di settembre 2020, considerando il periodo di notifica delle Linee Guida alla Commissione europea) e **abrogheranno il DPCM 13 novembre 2014 "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici" e il DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione"**, ad eccezione dell'art. 13 che rimane in vigore fino alla emanazione delle Linee guida di cui all'art. 29 del CAD.

Per il **DPCM 3 dicembre 2013 "Regole tecniche per il protocollo informatico"**, sono abrogate tutte le disposizioni fatte salve un insieme puntualmente descritto (si rinvia al testo delle Linee Guida per i dettagli) vista la dipendenza di questi articoli e comma dal DPR 445/2000, il testo unico della documentazione amministrativa.

Altri testi normativi vengono abrogati o sostituiti da allegati alle Linee Guida.

Nei fatti le Linee Guida aggregano tre DPCM e altri testi accessori in una positiva azione di semplificazione.

Le Linee Guida sono completate da **6 allegati tecnici**:

- Glossario dei termini e degli acronimi
- Formati di file e riversamento
- Certificazione di processo
- Standard e specifiche tecniche
- Metadati
- Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati, che sostituisce la circolare 60/2013 dell'AgID.

LINK:

[Per saperne di più e partecipare alla consultazione clicca qui.](#)

## **10. CARTELLE - L'Agente della Riscossione ha adottato il nuovo modulo di pagamento PagoPA al posto del bollettino RAV**

In coerenza con quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. n. 82/2005 ("Codice dell'amministrazione digitale"), l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha adottato il **nuovo Modulo di pagamento pagoPA** che innova e agevola le modalità di pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità

Il nuovo Modulo di pagamento PagoPA **sostituirà gradualmente il bollettino RAV**, che nel 2018 è stato utilizzato da cittadini e imprese per circa il 90% del totale delle transazioni.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle entrate-Riscossione con un **comunicato stampa del 8 ottobre 2019**.

L'adozione del modulo di pagamento PagoPA rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'ambito del percorso di innovazione intrapreso da Agenzia delle entrate-Riscossione per offrire servizi sempre più accessibili, tempestivi e facili da utilizzare.

Il **nuovo modulo di pagamento PagoPA** presenta caratteristiche importanti, permettendo:

- di **trovare rapidamente le informazioni** di cui il contribuente ha bisogno;
- di **aggiornare l'importo dovuto alla data del versamento**;
- di **includere il QR code** per pagare facilmente anche attraverso lo smartphone.

Ricordiamo che la **piattaforma PagoPA** mette in collegamento cittadini, Pubbliche Amministrazioni e Prestatori Servizi di Pagamento per consentire il pagamento dei tributi in modo semplice e sicuro.

**Non si tratta di un semplice sito** dove effettuare il pagamento, **bensì di una vera e propria piattaforma che consente al cittadino di scegliere quale strumento di pagamento** utilizzare in base alle sue preferenze e alle sue abitudini.

Grazie a PagoPA il cittadino ha la possibilità di ricevere in tempo reale l'attestazione dell'avvenuto pagamento e la Pubblica Amministrazione di chiudere automaticamente la posizione debitoria aperta.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando insieme alle cartelle **il nuovo modulo di pagamento**, che è facilmente riconoscibile dal **logo "pagoPA"**.

Tale modulo contiene **due sezioni** da utilizzare alternativamente in base al canale di pagamento scelto: una per **"Banche e altri canali"**, con un QR code e un codice CBILL, e una per i pagamenti presso **"Poste Italiane"** caratterizzata dal riquadro Data Matrix.

L'elemento essenziale è costituito dal **codice modulo di pagamento di 18 cifre**, che consente il collegamento alla cartella o all'atto ricevuto.

Analogamente a quanto già avviene con il bollettino RAV, anche con il nuovo modulo di pagamento PagoPA si può **pagare online** (direttamente dal sito dell'Agente della Riscossione) oppure presso **Poste, Banche, tabaccherie** e tutti gli altri **canali aderenti al nodo PagoPa**, portando con sé il modulo di pagamento inserito in cartella.

Il debitore che sceglie di utilizzare il **modulo PagoPA** e si reca agli **sportelli fisici**, come posta, banca o agli sportelli dell'Agenzia di Riscossione, consegna il modulo PagoPA all'operatore, che utilizzerà la sezione con i dati riferiti al canale di pagamento scelto.

Chi paga, invece, utilizzando i **servizi telematici**, come il portale dell'Ente di Riscossione o l'home banking, deve inserire il **"Codice modulo di pagamento"** di 18 cifre e l'importo da pagare riportati nel modulo PagoPa.

Ancora più semplice il **pagamento con smartphone e tablet tramite App**: basta inquadrare il QR Code o il Data Matrix (sul modulo sono rappresentati da un codice a barre quadrato) e il sistema identifica subito il relativo versamento da effettuare.

È importante ricordare che **se il pagamento viene effettuato oltre la scadenza indicata sul modulo, l'importo dovuto sarà aggiornato alla data del versamento**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per pagare direttamente dal sito dell'Agente della Riscossione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una Guida al nuovo modulo di pagamento clicca qui.](#)

## **11. CARTELLE ESATTORIALI - Termini di prescrizione - Nuovo intervento della Cassazione**

**1) Per l'attività amministrativa di riscossione vale, come regola generale, il termine ordinario della prescrizione**, nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa.

Lo sostiene la **Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24106/2019, depositata il 27 settembre 2019**.

Come precisato dalla giurisprudenza – si legge nell'ordinanza – la procedura di discarico per inesigibilità di quote di imposta, di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del., 1999, ha carattere meramente amministrativo e riguarda esclusivamente il rapporto giuridico di dare-avere intercorrente tra il concessionario e l'ente creditore, al fine di accertare se sussista o meno il diritto al rimborso.

Nell'ambito di tale procedura, al comma 6 dell'art. 20, è stata prevista una **"norma generale di salvaguardia per l'ente creditore"**, stabilendosi che qualora tale ente, nell'esercizio della propria attività

istituzionale individui – successivamente al disarcico – l'esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può, “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all'agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. In questo caso, l'azione dell'agente della riscossione deve essere preceduta dalla **notifica dell'avviso di intimazione** previsto dall'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 671/2017 aveva, per quel che in questa sede rileva, dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali relativo alla cartella di pagamento n. ...., emessa Equitalia Servizi riscossione spa nei confronti di P.P.

La corte territoriale aveva ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione.

Avverso detta decisione proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate – Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi – Riscossione, affidandolo ad un solo motivo con il è stata denunciata la violazione dell'art. 2946 C.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 C.P.C., per aver, la corte territoriale erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale.

L'agenzia ricorrente deduce la errata decisione della Corte territoriale in punto di mancata applicazione del termine decennale di prescrizione in caso di cartella esattoriale divenuta definitiva perché non impugnata.

In particolare, pur considerando la decisione assunta dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 23397/2016, ritiene che la prescrizione decennale non sia derivante dalla applicazione del disposto dell'art. 2953 C.C., in quanto pacificamente la cartella non opposta non è paragonabile alla sentenza passata in giudicato, come enunciato dalla decisione richiamata, ma da specifiche disposizioni in materia tributaria quali gli artt. art. 17 del D.Lgs n. 46/1999 e 19 e 20 D.lgs n. 46/1999 in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto “disarcico” dei ruoli.

Le disposizioni in esame, a dire del ricorrente, preliminarmente attribuiscono (art. 17) effetto novativo alle singole obbligazioni con la formazione della cartella esattoriale, che dunque portano ad escludere i singoli termini previsti per ciascun differente credito originativo delle cartelle e poi, (artt. 19 e 20), prevedendo un termine decennale per il riaffidamento all'agente della riscossione, da parte dell'ente creditore, dell'attività di recupero, individuerebbero, in generale, un termine decennale di prescrizione del credito complessivamente considerato dalla cartella costituita.

**2) La questione sulla prescrizione delle cartelle esattoriali ha avuto una definitiva regolamentazione con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 del 17 novembre 2016.**

La Corte ha sancito che **non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle**. Il termine di prescrizione **dipende dal tipo di tributo o sanzione** richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di questi infatti è previsto un termine diverso.

Dunque, per stabilire **quando si prescrive una cartella esattoriale** è necessario leggere il dettaglio degli importi indicati all'interno della cartella stessa e risalire a quali imposte o sanzioni essi si riferiscono. Laddove la cartella contiene la richiesta di pagamento **importi tra loro eterogenei** (ad esempio bollo auto e IMU), ciascuno di questi seguirà il proprio termine di prescrizione; con la conseguenza che la cartella sarà prescritta prima per una parte e dopo per l'altra.

In relazione a ciascun singolo tributo, **i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento** sono i seguenti:

- **Irpef**: 10 anni
- **Iva**: 10 anni
- **Ires**: 10 anni
- **Irap**: 10 anni
- **Imposta di bollo**: 10 anni
- **Imposta di registro**: 10 anni
- **Imposta catastale**: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (cosiddetto **Canone Rai**): 10 anni
- **Contributi Camere di Commercio**: 10 anni
- **Tosap**: 10 anni
- **Imu**: 5 anni
- **Tasi**: 5 anni
- **Tari**: 5 anni
- **Contributi Inps**: 5 anni
- **Contributi Inail**: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (cosiddette **multe stradali**): 5 anni
- **Sanzioni amministrative**: 5 anni
- **Bollo auto**: 3 anni

- **Sentenze di condanna** del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni.

Nel caso delle imposte, il termine della prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto.

Con riferimento all'ultimo punto, ossia alla questione della prescrizione delle sentenze di rigetto dei ricorsi, il caso è quello del contribuente che propone opposizione alla cartella ma poi perde la causa; in tale ipotesi, a prescindere dal tipo di tributo a cui si riferiva la cartella, **la prescrizione è sempre di 10 anni** (in quanto il titolo è divenuto ormai l'atto giudiziale e non la cartella) e **decorre dalla pubblicazione della sentenza**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 24106/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 23397/2016 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1) NO AI BREVETTI DI PIANTE E SEMENTI DI ORIGINE NATURALE** – Il 19 settembre scorso i membri del Parlamento Europeo hanno votato a favore di una risoluzione **contro il brevetto delle piante coltivate tramite processi convenzionali, quali l'incrocio e la selezione**.

Gli eurodeputati temono che brevettare tali piante comporterebbe il rischio di renderle monopolio di poche potenti multinazionali. Ne risulterebbe una perdita di varietà genetica che potrebbe danneggiare la sicurezza alimentare far alzare i prezzi degli alimenti.

L'**origine della controversia**: due brevetti accordati dall'Ufficio brevetti europeo, rispettivamente a un pomodoro con basso contenuto acquoso e a una varietà anticancerogena di broccolo. Si tratta in entrambi i casi di prodotti ottenuti senza manipolazione genetica, tramite processi convenzionali di incrocio e selezione.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**2) ENASARCO** - Pubblicato l'**estratto conto per gli agenti riferito all'anno 2018**.

L'estratto conto - disponibile **solo online** nell'area riservata del sito dell'ENASARCO - è aggiornato **al 31 dicembre dell'anno precedente** e contiene:

- il saldo dell'estratto conto precedente;
- i versamenti che sono stati contabilizzati nel corso dell'anno a cui si riferisce l'estratto conto, compresi quelli pervenuti in precedenza e accreditati in ritardo;
- le liquidazioni del fondo **FIRR** (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto);
- per le ditte mandanti sono indicati anche gli addebiti per pagamenti ritardati od omessi e i versamenti effettuati in forma rateale;
- una legenda con tutti i dettagli delle voci.

Gli agenti possono **contestare l'estratto conto** entro 6 mesi dalla sua pubblicazione.

LINK:

[Per consultare l'estratto conto clicca qui.](#)

**3) MANUALE PER GLI RPD - DISPONIBILE LA VERSIONE ITALIANA** - Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è disponibile la versione italiana del manuale per gli RPD (responsabili della protezione dati) del settore pubblico, impegnati nell'applicazione del GDPR.

Il manuale, intitolato "**Linee guida destinate ai Responsabili della protezione dei dati nei settori pubblici e parapubblici per il rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea**" – Manuale RPD – dal 3 ottobre, oltre alla versione in inglese già presente da tempo, è disponibile anche in versione in lingua italiana e consultabile sul sito web del Garante Privacy.

Esso contiene esempi pratici di ruolo e compiti dei suddetti responsabili operanti nel settore pubblico, impegnati nell'applicazione del GDPR ed affronta temi più generali come l'evoluzione normativa in tema di protezione dei dati personali in ambito europeo, il trasferimento dei dati all'estero o ancora i meccanismi di compliance previsti dal GDPR.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale clicca qui.](#)

**4) ANTIRICICLAGGIO** - Il Consiglio dei Ministri n. 7 del 3 ottobre 2019 ha approvato il decreto legislativo riguardante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva n. 2015/849/UE e della direttiva n. 2018/843/UE, che modifica la direttiva n. 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di **riciclaggio** o **finanziamento del terrorismo** e che modifica le direttive n. 2009/138/CE e n. 2013/36/UE.

Le modifiche più importanti interessano direttamente **professionisti** e **intermediari finanziari** e consistono in:

- un ampliamento della **platea dei destinatari** degli obblighi antiriciclaggio;
- un maggiore accesso alle **informazioni sulla titolarità effettiva**;
- nuove misure di **adeguata verifica rafforzata** che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare per i clienti che operano con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- nuove norme sul trattamento delle **valute virtuali e criptovalute** nonché sulle **succursali estere**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

**5) SPACE ECONOMY** – Con decreto direttoriale del 26 settembre 2019 il Ministero dello sviluppo economico ha individuato le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo definito dal decreto ministeriale 2 marzo 2018, che ha delineato le procedure per la concessione ed erogazione delle **agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo** realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le Regioni e le Province autonome sottoscrittrici del Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma "**Mirror GovSatCom**" (Accordi di innovazione per la Space Economy).

La massima dotazione finanziaria disponibile è pari a **100 milioni di euro**, di cui circa 42 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico e circa 58 milioni di euro a valere sulle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome.

Si tratta di progetti che rientrano nell'ambito del Piano Strategico Nazionale e degli Accordi di innovazione per la Space Economy.

A partire **dal 15 ottobre** le imprese in possesso dei requisiti previsti dal Programma Mirror GovSatCom potranno presentare domanda per il sostegno a progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**6) ABILITAZIONE DI ASSISTENZA NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE** - E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, il **Decreto 5 agosto 2019, n. 106**, con il quale sono state stabilite le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, Il decreto interviene in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, ed entrerà in vigore il 19 ottobre 2019.

In merito alla domanda di iscrizione, l'art. 5 del decreto specifica che andrà compilata utilizzando l'apposito modulo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle finanze.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) DSU - APPROVATO IL MODELLO TIPO** - Con decreto **direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il modello tipo della **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, necessaria per calcolare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) ai fini dell'accesso alle **prestazioni sociali agevolate**.

L'ISEE è calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad esempio, redditi, trattamenti economici, ecc.) rilevati direttamente negli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte **autodichiarate** (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte **acquisite direttamente** dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Le parti autodichiarate sono compilate dal solo dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e dell'allegato modello DSU clicca qui.](#)

**8) SRL SEMPLIFICATA** – L'Accademia Romana di Ragioneria - con la **Nota Operativa n. 16/2019** dal titolo "**La società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.): costituzione, amministrazione, responsabilità e aspetti contabili e fiscali**", riepiloga i vari aspetti di natura civilistica, contabile e fiscale che caratterizzano la

società a responsabilità limitata semplificata per venire in aiuto di coloro che la governano e la gestiscono, tenendo conto anche del fatto che è ormai un tipo di società molto gradito dagli imprenditori in quanto è caratterizzato da minori costi di costituzione e semplificazioni nell'ambito sia della gestione sia del controllo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**9) MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE** - Il Ministro dello sviluppo economico, con **decreto del 26 settembre 2019**, ha determinato, per l'anno 2019, il contributo dovuto dagli aderenti al fondo di garanzia per mediatori di assicurazione e riassicurazione, fissandolo nella misura dello **0,08%** delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2018.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto dal sito del Ministero clicca qui.](#)

**10) RESTAURATORE DI BENI CULTURALI** – E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019, il **Decreto 10 agosto 2019, n. 112**, con il quale vengono stabilite le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della **qualifica di restauratore di beni culturali**, ai medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) GDPR – A decorrere dal 16 ottobre attivata la piattaforma formativa online dedicata ai RPD coinvolti nel progetto T4DATA.**

*Più di 30 webinar con lezioni tenute da dirigenti e funzionari del Garante esperti delle materie trattate*

Un'occasione di **formazione gratuita** sui temi della protezione dei dati, con focus specifici su tutti gli aspetti del Regolamento UE 679/2016, dedicata ai Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) operanti presso i soggetti pubblici.

L'opportunità è offerta dal Garante per la protezione dei dati personali che, nell'ambito del progetto formativo transnazionale T4Data, ha realizzato oltre **30 webinar** che sono **disponibili** su una **piattaforma formativa e-learning** sviluppata *ad hoc* grazie alla collaborazione, per la parte tecnologica, del Politecnico di Milano.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**12) CORRUZIONE – RAPPORTO ANAC** - Nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione europea, mirato a definire un serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato il Rapporto **“La corruzione in Italia 2016-2019”**, basato sull'esame dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio.

Il dossier fornisce un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**13) INPS PER TUTTI** - L'INPS, facendo seguito al messaggio n. 3449 del 24 settembre 2019, con il **messaggio n. 3685 del 11 ottobre 2019**, ha fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti operativi utili.

Preliminarmente, l'INPS ricorda che l'**obiettivo dell'iniziativa**, nell'ambito delle azioni che l'Istituto adotta già da diversi anni volte a differenziare l'offerta di servizi ai Cittadini e ad anticiparne le istanze, è quella di favorirne l'accessibilità da parte di coloro che, pur avendo il “diritto”, hanno difficoltà a presentare la domanda per varie ragioni, anche legate ad un contesto di emarginazione.

Si tratta, dunque, di promuovere azioni mirate a raggiungere i soggetti più bisognosi, recandosi nei luoghi in cui gli stessi si trovano, per offrire loro il necessario supporto, individuarne i bisogni e le eventuali prestazioni spettanti, sino alla formalizzazione della domanda per le prestazioni di interesse.

Il primo progetto, che viene intrapreso nell'ambito della complessa iniziativa denominata “Inps PER tutti”, riguarda il **contrasto alla povertà**, ad oggi particolarmente radicato nelle realtà cittadine metropolitane.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 3685/2019 clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
*I provvedimenti scelti per voi*  
**(DAL 1° AL 19 OTTOBRE 2019)**

**1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 5 agosto 2019, n. 106:** Regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019:** Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 9 agosto 2019:** Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS. (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Testo legge costituzionale -** Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». (Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge costituzionale clicca qui.](#)

**5) Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111:** Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**6) Ministero per i beni e le attività culturali - Decreto 10 agosto 2019, n. 112:** Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116:** Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dello sviluppo economico – Decreto 30 agosto 2019:** Modifiche al decreto 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Legge 4 ottobre 2019, n. 117:** Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)